



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica in data 20/04/2017, con il quale la IRcCos S.c a r.l. con sede in Via Achille Grandi, n.17 – SAMARATE (VA) è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all’articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica in data 07/11/2018, con il quale la IRcCos S.c. a r.l. con sede principale in Via Achille Grandi, n.17 – SAMARATE (VA) è stata autorizzata a svolgere le attività di prova riferite alla specifica tecnica armonizzata EN13241-1, anche nella sede secondaria dislocata in Via dell'Industria N.6 – Zona Industriale - OSTUNI (BR);

VISTA l'istanza di autorizzazione al trasferimento della sede principale dell'Organismo da Via Achille Grandi, n.17 – SAMARATE (VA) a Via Calabria n.4, Cassano Magnago (VA), con contestuale richiesta di autorizzazione all'uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'Organismo in riferimento all'art. 46 del Reg. (UE) n. 305/2011;

TENUTO CONTO dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e della conseguente modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi che competono alle Amministrazioni competenti;

RITENUTO necessario procedere all'istruttoria dell'istanza secondo una procedura che prevede un completo esame documentale e, laddove strettamente necessario, un audit in modalità remota;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti secondo le modalità sopra descritte;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data 17 dicembre 2020;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **IRcCos S.c. a r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", già autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione come specificate nei decreti del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica in date 20/04/2017 e 07/11/2018, viene autorizzato al relativo svolgimento presso la nuova sede principale sita in Via Calabria n.4, Cassano Magnago (Va), con la possibilità di utilizzo di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 Regolamento (UE) n. 305/2011).

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso le sedi dichiarate site in **Via Calabria n.4, Cassano Magnago (VA)** ed, esclusivamente per le attività di prova riferite alla specifica tecnica armonizzata EN13241-1, anche in **Via dell'Industria N.6 – Zona Industriale - OSTUNI (BR)** secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

Art. 3

1. Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso dell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta all'Amministrazione competente secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla notifica della stessa al soggetto destinatario e mantiene la scadenza dell'autorizzazione rilasciata in data 20/04/2017 ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione l'Amministrazione competente effettua, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso le sedi dell'Organismo sopra indicate, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

Roma lì 23/12/2020

Il Direttore Generale per il Mercato, la
Concorrenza, la Tutela del Consumatore e
la Normativa Tecnica
(*Avv. Loredana Gulino*)